



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 050

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 050. ROSE GARDEN ENERGY S.r.l. – Opere di connessione cod. rintracciabilità 347389548 e 364480344 impianti fotovoltaici nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.M. 20/10/2022.

Proponente: ROSE GARDEN ENERGY S.r.l

P.IVA/C.F.: 12883460961

Sede legale: Piazzale Luigi Cadorna, 6 – Milano (MI)

Sede impianto: Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)

Tipologia impiantistica: Elettrodotto in media tensione interrato a servizio di n.2 impianti di produzione da fonte solare fotovoltaico, da autorizzarsi questi ultimi con relative procedure abilitative semplificate presentate ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la connessione alla rete nazionale in MT, codici rintracciabilità 347389548 & 364480334. Tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza complessiva di km. 2,825, da ubicarsi nei /nel Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, Provincia (TE), da realizzarsi in C.da Giardino lungo la strada comunale Santa Caterina, la Strada Statale n. 150 (del Vomano), la strada comunale "Colle della Corte", e sui terreni agricoli privati individuati catastalmente al Foglio 44 del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) mappali 104, 895, 900, 901, 910 (ex 897), 912 (ex 897), 913 (ex 851).



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “*a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n.



83, così come previsto dall'art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio per le opere di connessione cod. rintracciabilità 347389548 e 364480344 impianti fotovoltaici nel Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi del D.M. 20/10/2022,

- presentata da: ROSE GARDEN ENERGY S.r.l.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0459573/23, 0459599/23, 0459616/23, 0459623/23, 0459638/23, 0459652/23, 0459672/23, 0459675/23 del 13/11/2023;
- avente ad oggetto: “Elettrodotto in media tensione interrato a servizio di n.2 impianti di produzione da fonte solare fotovoltaico, da autorizzarsi questi ultimi con relative procedure abilitative semplificate presentate ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2011, per la connessione alla rete nazionale in MT, codici rintracciabilità 347389548 & 364480334. Tensione di esercizio 20 kV, della lunghezza complessiva di km. 2,825, da ubicarsi nei /nel Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, Provincia (TE), da realizzarsi in C.da Giardino lungo la strada comunale Santa Caterina, la Strada Statale n. 150 (del Vomano), la strada comunale “Colle della Corte”, e sui terreni agricoli privati individuati catastalmente al Foglio 44 del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) mappali 104, 895, 900, 901, 910 (ex 897), 912 (ex 897), 913 (ex 851)”;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, integrata con la nota acquisita agli atti con prot. n. 0504132/23 del 14/12/2023;

PRESO ATTO della richiesta del proponente a pagina 5 del modello di domanda che l'autorizzazione deve dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

VISTE le Procedure Abilitative Semplificate (PAS art. 6 D.Lgs. 28/2011) assentite dal comune di Roseto degli Abruzzi con le Determinazioni del dirigente del Settore “Governo del territorio e sviluppo economico” nn. 58 e 59, trasmesse dal proponente e acquisite agli atti con prot. n. 0510283/23 del 19/12/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0513284/23 del 20/12/2023;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0108887/24 del 13/03/2024;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino ordinario n. 51/2023 del 27/12/2023, e all'albo pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, pubblicazione nr. 2394 dal 09/11/2023 al 24/11/2023;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO, altresì, che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non rientra negli interventi elencati nei seguenti allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti aerei per il trasporto dell'energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km,

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento costituisce, ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022, titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

DATO ATTO che ai sensi del punto 6.2 del DM 20/10/2022 “*le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'art 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 nonché i siti del patrimonio mondiale dell'Unesco*”;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del punto 6.3 del DM 20/10/2022 “*la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio*”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);



CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione", per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

ROSE GARDEN ENERGY S.r.l., avente sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna 6, P. IVA / C.F. 12883460961, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ELETTRODOTTO IN MEDIA TENSIONE INTERRATO A SERVIZIO DI N.2 IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICO, DA AUTORIZZARSI QUESTI ULTIMI CON RELATIVE PROCEDURE ABILITATIVE SEMPLIFICATE PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS. 28/2011, PER LA CONNESSIONE ALLA RETE NAZIONALE IN MT, CODICI RINTRACCIABILITA' 347389548 & 364480334. TENSIONE DI ESERCIZIO 20 kV, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI KM. 2,825, DA UBICARSI NEI /NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), DA REALIZZARSI IN C.DA GIARDINO LUNGO LA STRADA COMUNALE SANTA CATERINA, LA STRADA STATALE N. 150 (DEL VOMANO), LA STRADA COMUNALE "COLLE DELLA CORTE", E SUI TERRENI AGRICOLI PRIVATI INDIVIDUATI CATASTALMENTE AL FOGLIO 44 DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) MAPPALI 104, 895, 900, 901, 910 (EX 897), 912 (EX 897), 913 (EX 851)
--

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Anas S.p.A – Strutt. Territoriale Abruzzo e Molise, prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2024.0072400 del 29/01/2024, nulla osta di massima con prescrizioni e riscontro del proponente in data 07/02/2024 (all. 01);
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo - MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|09/02/2024|0002009-P (all. 02);
- SNAM – Distretto Sud Orientale – Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM77515/Prot. n° 57 del 16/02/2024, nulla osta con prescrizioni e annessa accettazione del proponente (all. 03);
- SNAM - Engineering, Construction & Solutions - Progetti Infrastrutture Centro Orientali, ENGCOS/CENOR/183/BAL del 14/02/2024, nulla osta con prescrizioni e annessa accettazione del proponente (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente, fatta salva proroga per consentire l'allineamento di detto termine a quello previsto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Decorso il termine senza che siano iniziati i lavori o intervenute proroghe, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- ARTA Abruzzo, Distretto di Teramo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.



È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

Il Responsabile dell'Ufficio



ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005